



**COMUNE DI BRESCIA**  
*Settore Marketing Urbano,  
Commercio e Tutela dei Consumatori*

**PIAZZA MERCATO  
REGOLAMENTO DEL MERCATO**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.5.2011  
n. 85/25628 P.G.

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Numero e caratteristiche dimensionali
- Art. 3 - Banco tipo
- Art. 4 - Giornate e orari di svolgimento
- Art. 5 - Specializzazioni merceologiche
- Art. 6 - Posteggi
- Art. 7 - Validità temporale della concessione di posteggio
- Art. 8 - Identificazione dei posteggi
- Art. 9 - Disposizioni per i titolari
- Art.10 - Scambio di posteggio
- Art.11 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione
- Art.12 - Divieti
- Art.13 - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi
- Art.14 - Sospensione
- Art.15 - Revoca dell' autorizzazione e della concessione di posteggio
- Art.16 - Sanzioni
- Art.17 - Disposizioni finali e transitorie

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il mercato di Piazza Mercato con l'intento di salvaguardare le caratteristiche e il valore storico, artistico e architettonico della Piazza.
2. Nell'area mercatale di Piazza Mercato l'esercizio del commercio è consentito solo con le particolari limitazioni previste dal presente regolamento e/o da successivi atti della Giunta Comunale e/o del Responsabile del Settore Marketing urbano, Commercio e Tutela dei consumatori.
3. I posteggi verranno assegnati tramite bando pubblico, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 2.2.2010 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 2**  
**Numero e caratteristiche dimensionali**

1. Il numero massimo di posteggi è 14, così come autorizzati dalla D.G.R. n. IX/ 159 del 23/06/2010.
2. La superficie di ciascun posteggio è di mq. 12 (mt. 6,00 x 2,00).
3. Nella planimetria disponibile presso il Settore Marketing urbano, Commercio e Tutela dei consumatori sono indicati l'ubicazione del mercato e dei singoli posteggi.

**Art. 3**  
**Banco tipo**

1. L'utilizzazione del posteggio assegnato deve avvenire unicamente mediante la collocazione del banco di proprietà del Comune di Brescia che sarà concesso in uso, unitamente al suolo pubblico, con modalità che verranno indicate in specifico disciplinare, da approvare con separato provvedimento della Giunta Comunale.
2. La struttura di vendita deve essere sistemata nella posizione e all'interno dei posteggi individuati nella planimetria disponibile presso il Settore Marketing Urbano, Commercio e Tutela dei consumatori.

3. Non si possono apportare variazioni tipologiche, formali e cromatiche all'aspetto esteriore del banco tipo ed eventuali personalizzazioni del banco, in funzione della merceologia, dovranno ottenere il preventivo nulla osta del dirigente responsabile del Settore Marketing urbano, Commercio e Tutela dei consumatori.
4. Il mezzo di trasporto impiegato per il posizionamento del banco e per la rimozione non potrà essere mantenuto sulla piazza.

#### **Art. 4**

#### **Giornate e orari di svolgimento**

1. Il mercato è giornaliero e si svolge in Piazza Mercato dal lunedì al sabato, compresi i giorni festivi infrasettimanali, con esclusione delle sole giornate di Natale, Capodanno e Pasqua, dalle ore 7.30 alle ore 19.00, con la possibilità da parte del Comune di modificare l'orario nel periodo estivo per offrire ai consumatori un servizio prolungato in orario serale.
2. In occasione di manifestazioni e iniziative d'interesse pubblico o per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, per le quali si renda necessario utilizzare l'area destinata al mercato, con provvedimento del dirigente responsabile del Settore Marketing Urbano, Commercio e Tutela dei consumatori, viene disposto lo sgombero dei banchi dalla piazza. Qualora gli interessati non vi ottemperino autonomamente, il Comune provvede al forzoso e immediato sgombero d'ufficio, con spese a carico dell'operatore.

#### **Art. 5**

#### **Specializzazioni merceologiche**

1. La composizione merceologica del mercato è la seguente:

#### SETTORE ALIMENTARE

▪ FRUTTA E VERDURA	N. 2 POSTAZIONI
▪ FORMAGGI	N. 1 POSTAZIONE
▪ ALIMENTARI TIPICI LOCALI LOMBARDI	N. 2 POSTAZIONI
▪ VENDITA DI POLLO E/O PESCE	N. 1 POSTAZIONE
▪ DOLCIUMI	N. 1 POSTAZIONE
▪ VENDITA DI ALIMENTARI GENERICI	N. 1 POSTAZIONE

## SETTORE NON ALIMENTARE

▪ ERBORISTERIA	N. 1 POSTAZIONE
▪ PIANTE E FIORI	N. 1 POSTAZIONE
▪ BIGIOTTERIA	N. 1 POSTAZIONE
▪ ABBIGLIAMENTO E/O ACCESSORI	N. 1 POSTAZIONE
▪ SOUVENIR	N. 1 POSTAZIONE
▪ PROFUMERIA	N. 1 POSTAZIONE

2. Gli alimenti potranno essere venduti crudi o cotti, con possibilità di scaldarli sul posto, mentre è tassativamente vietata la cottura in sito.
3. La vendita dei prodotti alimentari dovrà rispettare la normativa igienico-sanitaria vigente.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della Commissione consultiva per il commercio su area pubblica, potrà essere cambiato il settore e/o la tipologia merceologica delle postazioni.

### **Art. 6 Posteggi**

1. L'individuazione della tipologia merceologica di ciascuna postazione sarà determinata dal dirigente responsabile del Settore Marketing Urbano, Commercio e Tutela dei consumatori, sentite le associazioni di categoria delle imprese commerciali.
2. I posteggi che dovessero liberarsi per rinuncia del titolare o revoca dell'autorizzazione da parte del Comune verranno riassegnati, con la medesima tipologia merceologica, mediante bando pubblico.

### **Art. 7 Validità temporale della concessione di posteggio**

1. La concessione del posteggio ha validità decennale e potrà essere rinnovata, fatto salvo quanto disposto dal deliberato della Conferenza Unificata Stato/Regioni, in applicazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, a condizione che la ditta concessionaria risulti sempre in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. L'eventuale rinuncia da parte della ditta concessionaria dovrà essere comunicata con almeno quattro mesi di

preavviso con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Brescia Settore Marketing urbano Commercio e Tutela dei Consumatori o tramite posta certificata e contestuale riconsegna del titolo autorizzatorio.

#### **Art. 8**

#### **Identificazione dei posteggi**

1. Presso il Servizio Fiere e Mercati del Settore Marketing urbano Commercio e Tutela dei Consumatori deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi.
2. Al fine dell'identificazione dei posteggi, ad ogni banco viene applicata una targa, all'uopo predisposta dal Comune, contenente il logo del Comune, la denominazione "Mercato di Piazza Mercato " ed il numero del relativo posteggio.

#### **Art. 9**

#### **Disposizioni per i titolari**

1. I titolari di posteggio del mercato devono:
  - a) accedere a Piazza Mercato per l'installazione e lo sgombero dei banchi, esclusivamente nei giorni ed orari di inizio e fine mercato, previsti dal precedente art. 4;
  - b) utilizzare per la movimentazione dei banchi mezzi di trasporto che, per le loro caratteristiche (dimensioni, peso, rumorosità) siano compatibili con il luogo monumentale e non arrechino danni alla pavimentazione della Piazza, provvedendo al ricovero del mezzo di trasporto come previsto dall'art. 3, punto 4;
  - c) provvedere a lasciare pulita l'area concessa dopo lo sgombero dei banchi;
  - d) munirsi di contenitori nei quali raccogliere, durante le operazioni di vendita e all'interno dello spazio in concessione, qualsiasi rifiuto o residuo e mantenere lo spazio assegnato in modo decoroso e consono alle esigenze igienico-sanitarie;
  - e) tenere aperto il punto vendita secondo i giorni e l'orario prescritti;
  - f) disporre i prodotti e gli oggetti connessi con l'attività svolta in modo da non pregiudicare o limitare l'attività degli altri posteggianti, o danneggiare i beni e gli arredi della piazza;

- g) comunicare le assenze per malattia, gravidanza o infortunio (riferite al titolare del posteggio) con apposita nota scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro 15 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa, a pena di mancata giustificazione dell'assenza;
- h) ottemperare a tutte le disposizioni che il Comune riterrà di dover impartire a salvaguardia del decoro dell'area pubblica utilizzata.

**Art.10**  
**Scambio di posteggio**

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile del Settore Marketing urbano Commercio e Tutela dei Consumatori con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta. Il Comune, verificate le necessarie compatibilità sia inerenti le caratteristiche dei posteggi sia la distribuzione merceologica che ne consegue, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

**Art.11**  
**Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione**

1. In considerazione della tipicità del mercato nonché della proprietà del Comune di Brescia della struttura espositiva, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, può avvenire solo previo parere favorevole del responsabile del Settore Marketing urbano Commercio e Tutela dei Consumatori.
2. Il subingresso è inoltre ammesso nel rispetto non solo del settore merceologico del posteggio stesso, ma anche della tipologia merceologica di cui all'art. 5 c. 1 e c. 4 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di subingresso e reintestazione dell'autorizzazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 2.2.2010 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art.12**  
**Divieti**

1. E' fatto divieto ai titolari di posteggio del mercato di Piazza Mercato di:
  - a) occupare più spazio di quello avuto in concessione;
  - b) aggiungere strutture di qualsiasi tipo, ancorché verticali, al banco per aumentare lo spazio espositivo delle merci, o appendere oggetti agli ombrelloni, o posizionare merce a terra;
  - c) disturbare il pubblico con grida o schiamazzi ed importunarlo con insistenti offerte di merci;
  - d) usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.

**Art.13**  
**Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi**

1. In considerazione della tipicità e delle caratteristiche del mercato, nonché del contratto in essere tra il Comune di Brescia ed i titolari di posteggio per l'uso delle strutture espositive, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari stessi non sono assegnati.

**Art.14**  
**Sospensione**

1. Nel caso di violazione della norma di cui all'art. 4, comma 2, potrà essere disposta la sospensione della concessione di occupazione del suolo pubblico da 1 a 7 giorni.

**Art.15**  
**Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio**

1. Il Comune revoca l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 27 della L.R. 2.2.2010 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La concessione del posteggio potrà altresì essere revocata per violazioni del disciplinare di concessione in uso del banco di proprietà del Comune di Brescia

**Art.16**  
**Sanzioni**



1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento non già sanzionate da leggi o dall'art. 19 del vigente Regolamento comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 16.2.2004 n. 22/3035 P.G. e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro, con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

#### **Art.17**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del vigente Regolamento comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e della L.R. 2.2.2010 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.